

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme di attuazione delle direttive CEE
nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio
mediante l'impiego di componenti di
carburante di sostituzione» (1948)

(Seguito della discussione e approvazione
con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 5, 6, 7
FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	7
GIANOTTI (PCI)	5, 7
VETTORI (DC), relatore alla Commissione ..	6

«Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640,
recante disciplina delle bombole per metano» (1975)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	2, 4
BAIARDI (PCI)	3

I lavori hanno inizio alle ore 17,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano» (1975)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano».

Riprendiamo la discussione del provvedimento sospesa nella seduta del 18 gennaio scorso.

Poichè nessuno domanda di parlare, in discussione generale; passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura, avvertendo che in relazione alle nuove norme sulla formulazione tecnica e legislativa dei disegni di legge saranno apportate al testo le modifiche di carattere puramente formale che si renderanno necessarie.

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) «Comitato» il Comitato di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
- b) «fondo» il fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge.

È approvato.

Art. 2.

(Campo di applicazione)

1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge, nonchè della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata, le bombole per metano la cui capacità non sia superiore a litri 150. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti.

È approvato.

Art. 3.

(Alimentazione del fondo)

1. Al fine di assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale alle quantità di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attività di vendita del gas metano per autotrazione.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, i proprietari di «carri bombolai» destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.

3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei «carri bombolai», con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.

4. Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonchè per le altre bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura è dovuto al fondo un contributo speciale.

5. Al fondo affluisce altresì il corrispettivo di punzonatura di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1950, n. 640.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Comitato gestione fondo bombole è autorizzato al ritiro delle medesime non più utilizzate, rilasciando al proprietario un indennizzo stabilito dal fondo stesso».

GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, MARGHERI,
CISBANI

All'articolo 3, in fine, aggiungere, il seguente comma:

«6. Il gestore dell'impianto di distribuzione del metano deve controllare che le bombole sottoposte al rifornimento siano in regola con le norme di sicurezza (revisione periodica, collaudo e punzonatura), provvedendo, nel caso che tali bombole non si rivelino più idonee all'uso, al loro interscambio».

GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, MARGHERI,
CISBANI

BAIARDI. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Gianotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento dei senatori Gianotti ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dei rimanenti articoli:

Art. 4.

(Adeguamenti della normativa)

1. Alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, terzo comma, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 3000»;

b) all'articolo 3, alla fine del terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il corrispettivo di punzonatura può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.»;

c) all'articolo 6, primo comma, le parole: «da lire 4.000 a lire 12.000» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 200.000 a lire 600.000»;

d) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.»;

e) all'articolo 15, primo comma, le parole: «entro due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;

f) gli articoli 9, 10, 11 e 18 sono soppressi.

2. La sanzione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 luglio 1950, n. 640, non si applica ai detentori delle bombole, già in circolazione, di capacità compresa tra 66 e 150 litri, fino al momento della loro prima revisione, effettuata ai sensi della normativa vigente, successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che richiamano i soppressi articoli 9 e 10 della medesima legge, devono intendersi riferite, ove possibile, ai contributi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della presente legge.

È approvato.

Art. 5.

(Regolamento)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti, viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nonchè della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata. In esso sono fissati, tra l'altro, i criteri e la periodicità di determinazione da parte del Comitato dei contributi di cui all'articolo 3, nonchè le modalità e i termini del relativo pagamento.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla sua pubblicazione.

È approvato.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui all'articolo 5.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso. Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione» (1948)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione».

Riprendiamo la discussione del provvedimento sospesa nella seduta del 18 gennaio. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANOTTI. Signor Presidente, noi avevamo richiesto di abbinare la discussione di questo disegno di legge con quella del provvedimento relativo all'eliminazione del piombo dalla benzina. Ci è stato obiettato che, mentre questo in esame non comporta spese aggiuntive, per l'altro disegno di legge si poneva il problema della copertura finanziaria per cui non potevano essere discussi contestualmente. Ebbene, pur

esprimendo il nostro rammarico per l'esito della richiesta da noi avanzata, ne prendo atto.

Detto questo, io vorrei fare soltanto un'osservazione e chiedere una spiegazione. L'osservazione è la seguente: se ho capito bene, questo disegno di legge vuol venire incontro alle richieste avanzate dai grandi agricoltori di utilizzare materiali diversi da quelli minerali per i carburanti per autotrazione. Ebbene, si è discusso a lungo sui costi che queste operazioni tecnicamente comportano e, a proposito di ciò, una parola chiara non è ancora stata detta. Infatti, chi ha sostenuto la tesi della profittabilità di questa fonte per i carburanti per autotrazione lo ha fatto alla luce delle grandi quantità, immagazzinate a livello CEE, di prodotti agricoli.

Ora, se capisco bene, il recepimento delle direttive in titolo non ha alcuna ripercussione sui prezzi dei carburanti e questo mi pare un aspetto da sottolineare, non tanto perchè noi escludiamo la possibilità di affrontare il tema dell'utilizzazione di fonti agricole per i carburanti, quanto perchè ci sembrerebbe assolutamente improprio che questo disegno di legge determinasse una variazione del regime dei prezzi di questi ultimi, dal momento che il suo scopo è quello di recepire direttive CEE che questa conseguenza non devono avere.

E vengo ora alla richiesta di chiarimento, che avanzo anche in ragione del fatto che l'esame del provvedimento, che abbiamo potuto condurre, non è stato sufficientemente approfondito.

All'articolo 2, comma 1, si dice: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro delle finanze, può, con proprio decreto, autorizzare tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato ed apportare eventuali modifiche...». Ebbene, la mia richiesta di chiarimento riguarda il problema delle emissioni, della composizione delle emissioni: la possibilità di accrescere i composti ossigenati organici nelle miscele di benzina può comportare una modifica nel contenuto delle emissioni dal punto di vista degli effetti inquinanti? Può darsi che la mia domanda sia superata dal testo in esame, non ho potuto però approfondire la questione e vorrei essere certo che la norma contenuta nell'articolo 2 non comporti qualche conseguenza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VETTORI, relatore alla Commissione. La norma in esame riguarda l'opportunità di utilizzare materiali diversi dagli idrocarburi per produrre miscela per motori sostanzialmente a benzina. Condivido l'orientamento comunitario indipendentemente dalle giacenze già in essere di vegetali o comunque di materiali rientranti nell'ambito degli alcoli. È evidente che non c'è variazione di prezzo in quanto il prezzo al quale siamo abituati è dovuto in gran parte ad imposte di fabbricazione, mentre l'aggiornamento del prezzo della benzina è fatto a seconda della media del mercato CEE.

Per quanto riguarda le emissioni, il relatore ritiene che andare al di là dei tenori di cui alla tabella A e alla tabella B, nei prodotti che

vengono autorizzati per le miscele, significhi ridurre la possibilità di inquinamento tossico da idrocarburi e l'avvicinamento alle miscele, chiamiamole «brasiliane», con il 20 per cento di alcol. Quindi, siccome la garanzia della non modifica dei motori e della non diversità di inquinamento sta alla base della direttiva comunitaria che recepiamo, il disegno di legge si ripromette soltanto di predisporre una tutela del consumatore dicendo che se si supera una determinata barriera occorre che i distributori siano diversi, ben determinati, in modo tale da riconoscere l'eventuale differenza di valore calorifico.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda la preoccupazione del senatore Gianotti, mi richiamo alla risposta del senatore Vettori, aggiungendo che se dovesse funzionare a rovescio – perchè questa è la preoccupazione – ci sarebbe comunque il limite delle norme per i livelli di emissione che non attengono al testo di cui ci stiamo occupando.

Approfitto per sottoporre alla vostra attenzione due emendamenti che il Governo indica alla Commissione. Quando ci si riferisce, nell'articolo 1, alle miscele ammesse e si afferma che queste debbono avere i requisiti tecnici indicati nelle tabelle CUNA, a nostro avviso potrebbe essere utile aggiungere: «approvate con decreto del Ministro dell'industria». Si tratta di una forma di controllo aggiuntivo.

Un altro emendamento riguarda l'ultima riga dell'articolo 2, con riferimento all'emanazione di valore calorifico. Non è una espressione coerente con il linguaggio di questo comparto, non esiste il valore calorifico, si è sempre parlato di potere calorifico. Anche in questo caso il Governo propone come emendamento di inserire l'espressione «potere calorifico».

GIANOTTI. Come sono determinate oggi le tabelle CUNA? Quali sono le garanzie predisposte dal Ministero per l'attendibilità delle tabelle?

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Si è sempre trattato di tabelle sottoposte a questa forma di controllo del Ministero dell'industria: probabilmente in questo caso si è trattato di una svista.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Miscela di benzina contenenti composti ossigenati organici)

1. Sono consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato alla presente legge, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso.

2. Le miscele ammesse devono fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle tabelle CUNA, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e ciò senza che si renda

necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire, al comma 2, dopo le parole: «nelle tabelle CUNA», le altre: «approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato, precisando che, con esso, si intenderanno approvati i punti I e II dell'allegato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Ne do lettura:

Art. 2.

(Modifiche alle percentuali di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro delle finanze, può, con proprio decreto, autorizzare tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato ed apportare eventuali modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia.

2. Nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, più elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere precisate le modalità con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tener conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di valore calorifico.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal Governo tendente a sostituire l'espressione: «valore calorifico», con l'altra: «potere calorifico».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(Controlli)

1. La Stazione sperimentale per i combustibili è incaricata del controllo della qualità delle miscele di benzina con composti ossigenati immesse in consumo.

2. Per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possono essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro delle finanze, determina, con proprio decreto, il metodo od i metodi di misura da adottare.

Lo metto ai voti, avvertendo che, con esso, si intenderà approvato anche il punto III dell'allegato.

È approvato.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. L'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito dall'articolo 1, o a quanto potrà essere previsto dal decreto di cui all'articolo 2, è punita con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 100 milioni.

È approvato.

Do lettura dell'allegato al disegno di legge:

ALLEGATO

I. - Definizione dei composti organici ossigenati ammissibili quali componenti e/o stabilizzanti di carburanti.

Il metanolo, l'etanolo, l'alcool isopropilico (2-propanolo), l'alcool butilico (1-butanolo), gli alcoli butilici secondari (2-butanolo), l'alcool butilico terziario (TBA 2-metil-2-propanolo), l'alcool isobutilico (2-metil-1-propanolo) e gli altri monoalcoli il cui punto finale di distillazione è compreso nella curva di distillazione delle benzine, nonché l'etere metil-ter-butilico (MTBE - butossimetano terziario) e l'etere metil-ter-amilico (TAME 2-metossi-2-metil-butano), l'etere etil-ter-butilico (ETBE 2-etossi-2-metil-propano) e gli altri eteri (R1-O-R2) il cui punto finale di distillazione è compreso nella curva di distillazione delle benzine e le cui molecole contengono 5 o più atomi di carbonio sono composti organici ossigenati ammissibili quali componenti e/o stabilizzanti di carburanti.

II. - *Composizione ammissibile delle miscele.*

	A	B
Metanolo, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti adeguati	3% vol	3% vol
Etanolo, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti	5% vol	5% vol
Alcol isopropilico	5% vol	10% vol
TBA	7% vol	7% vol
Alcol isobutilico	7% vol	10% vol
Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola	10% vol	15% vol
Altri ossigenati organici definiti al punto I	7% vol	10% vol
Miscela di ossigenati organici (1) definiti al punto I	2,5% in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente	3,7% in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente

(1) L'acetone è ammesso fino allo 0,8 per cento in volume quando è presente in quanto comprodotto di fabbricazione di taluni composti ossigenati organici.

È ammessa l'aggiunta di componenti diversi da quelli specificati al punto I, quali additivi la cui concentrazione sia inferiore allo 0,5 per cento del totale.

III. - *Metodi di analisi ammessi in via provvisoria.*

Per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti organici ossigenati nelle miscele di benzina, possono essere impiegati a titolo provvisorio i metodi seguenti:

1. AFNOR M 07-054 Combustibili liquidi - metodo d'analisi dei composti ossigenati contenuti nei carburanti (dicembre 1984, norma sperimentale)
2. DIN 51 413 Prova degli oli minerali liquidi d'idrocarburi - analisi in cromatografia gassosa

- /Parte 1 Determinazione degli alcoli
- /Parte 4 Determinazione dei MTBE
- /Parte 5 Determinazione dei composti organici
ossigenati nella benzina (in corso di
stampa)
- /Parte 6 Determinazione dell'acetone (in corso di
stampa)
3. Metodo proposto dal BSI IP ST-G-6C: la determinazione degli alcoli C₁-C₄ e dell'etere metil-ter-butilico nella benzina per cromatografia gassosa
4. Proposta ASTM D2 Determinazione degli alcoli C₁-C₄ e del MTBE nella benzina (basato sul metodo 9 sottostante)
5. «Selective gas chromatographic analysis of oxygen-containing compounds by flame-ionisation detection» - by Schneider, W., Frohne J.-C., Bruderreck, H. J. Chromatogr., 1982, Nr 245, pag. 71.
6. «A single-column gas chromatographic method for the analysis of gasolines containing oxygenated compounds» - by Lockwood, A.F., Caddock, B.D.-Chromatographia, 1983, Nr 17, (2), pag. 65.
7. «Gas and Liquid chromatographic analyses of methanol, ethanol, t-butanol and methyl t-butyl ether in gasoline» - by Pauls, R.E., McCoj, R. W. Chromatogr. Sci, 1981, Nr 19, pag. 558.
8. «Determination of high octane components: Methyl t-Butyl ether, benzene, toluene and ethanol in gasoline by liquid chromatography» - by Pauls, R.E.-J. Chromatogr. Sci, 1985, Nr 23, pag. 437.
9. «The analysis of C₁-C₄ alcohols and MTBE in motor by multi-dimensional GC with macro-bore capillary and a micro-packed column» - by Green L., Naizhong, Z-Paper presented at the 36th Pittsburg Analytical Conference.

Altri metodi possono essere usati qualora risultino equivalenti.

I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati secondo il metodo descritto nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1979).

L'esame degli articoli e dell'allegato è così concluso. Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI